

Modello di formazione su prassi giudiziarie a misura di bambino:

Minori stranieri non accompagnati



CENTRE FOR LEGAL
RESOURCES



VALIDITY



Questo modello è
cofinanziato dal Programma
dell'Unione europea Diritti,
Uguaglianza e Cittadinanza
(2014-2020).

Progetto

Il progetto "Giustizia a misura di bambino: Sviluppo del concetto di pratiche giudiziarie sociali" (CFJ-DCSCP) mira a migliorare l'accesso alla giustizia penale per i minori in situazione di maggiore vulnerabilità. Ciò avverrà attraverso lo sviluppo e la diffusione di modelli specifici di valutazione individuale, che tengano conto dei loro bisogni, delle loro barriere e della situazione di ognuno, in linea con la legislazione internazionale ed europea. A tal fine, il progetto comprende una fase di ricerca e un'altra di sviluppo di strumenti idonei ad identificare i problemi esistenti nell'ambito, preparare raccomandazioni e fornire una guida, che ingloba un approccio pratico, per i professionisti della giustizia penale coinvolti nelle procedure di valutazione individuale all'interno dei procedimenti penali per i minori vittime o sospettati o accusati di aver commesso un reato che si trovano in una situazione di vulnerabilità. Si concentra sui minori orfani, sui minori stranieri non accompagnati e sui minori con disabilità psicofisiche. Il presente Modello, disegnato appositamente tenendo conto della particolare situazione di vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati, definisce le linee guida da seguire in base alle esigenze in concreto emerse e comprende una raccolta di strumenti utili, nel contesto penale italiano, nell'ambito delle procedure di valutazione individuale.

www.prismonline.eu/justice-uam/it/giustizia-uam

Ringraziamenti

PRISM Impresa Sociale s.r.l. desidera ringraziare tutti i professionisti e i minori stranieri non accompagnati che hanno collaborato con noi, condividendo le loro conoscenze ed esperienze.

Disclaimer

I contenuti del presente documento rappresentano esclusivamente il punto di vista dei partner del progetto e sono di loro esclusiva responsabilità. La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Autori del modello (PRISM Impresa sociale s.r.l.): Giuseppe Divita, Anthinea Interbartolo
PRISM Impresa Sociale s.r.l.
Via Falautano (Palazzo Grimaldi)
94100 – Enna
Italy

Redattori (Validity Foundation):
Steven Allen, Bruno Monteiro

Contatti PRISM

E-mail: info@prismonline.eu

Strumento di formazione online:

www.prismonline.eu/justice-uam/it/giustizia-uam

Website: <http://www.prismonline.eu/>

Contatto del Progetto

cfj@validity.ngo

Titolo del progetto

Giustizia a misura di bambino – Sviluppo del concetto di pratiche giudiziarie sociali (CFJ-DCSCP)

Informazioni sul programma di finanziamento

REC-AG-2019/REC-RCHI-PROF-AG-2019-878552

Anno

2022

Pagina web del progetto

EN:validity.ngo/projects-2/child-friendly-justice/

IT:<http://www.prismonline.eu/it/cfj-dcscp-project/>

CONTENUTI

I. MODULO N. 1	4
La necessità di realizzare la valutazione individuale	4
Un modello per la valutazione individuale dei minori stranieri non accompagnati coinvolti in procedimenti penali	5
Metodologia	5
Chi beneficia del modello?.....	6
La necessità di effettuare una valutazione individuale.....	6
Quale è lo scopo della valutazione individuale?	7
Cosa vuol dire parlare di “approccio multidisciplinare” nella protezione dei minori?	8
II. MODULO N.2	9
Il contesto legislativo europeo.....	9
1. La Direttiva UE 800/2016.....	9
2. La Direttiva UE 29/2012.....	10
Il superiore interesse del minore: la “Best Interest Procedure” applicata dall’UNHCR.....	11
Linee guida per la gestione dei casi e la protezione dei bambini: "Linee guida interagenzie per la gestione dei casi e la protezione dei minori" - Child Protection Working Group	13
III. MODULO N.3	15
Il contesto nella normativa Italiana	15
Buone prassi	16
1. Esperienza nella presa in carico delle minori vittime della tratta (la procura di Catania)	16
2. Esperienza nella presa in carico di un minore autore di reato (USSM di Palermo) Direttiva 800/2016.....	19
IV. MODULO N. 4	21
Un modello per le valutazioni individuali.....	21
1. La cartella Sociale nel sistema informativo per i minori	21
2. Approccio a misura di minore durante un’intervista	23
Le informazioni sui paesi di origine nel sistema giudiziario penale	28
La previsione della figura di mediatore culturale all’interno del sistema di giustizia minorile e di comunità	30
Strumenti di capacity development per il coordinamento e monitoraggio del lavoro di rete	31
V. Conclusioni.....	32
VI. Allegati.....	32
VII. Evento di validazione del modello italiano di valutazione individuale	33
VIII.Strumento di formazione online:.....	34

I. MODULO N. 1

La necessità di realizzare la valutazione individuale

La storia di Amin.

Amin è un ragazzo di 15 anni, sveglio, capace ma non molto scolarizzato; lascia la famiglia che non poteva più farsi carico di lui e attraversa metà del continente africano per giungere finalmente in Europa e trovare accoglienza e rifugio.

in Italia, è stato accolto presso un centro di accoglienza per MSNA dove ha vissuto per un periodo di tre mesi. Un giorno, insieme ad altri ragazzi che vivevano nel centro, ha partecipato a quella che lui riteneva essere più una protesta che non una forma di sequestro di persona. Lui racconta "... protestavo solo per avere il mio pocket money..... ero molto preoccupato per mia madre e volevo i soldi per comprare la scheda...".

Impedire l'uscita degli operatori della struttura per ottenere una risoluzione del problema è stata una scelta sbagliata. Questo è evidente!

Quale era il suo grado di consapevolezza in quel momento? Lui ha affermato di non aver mai pensato di commettere un reato. Ha detto anche di non aver capito quello che stava accadendo nella sua vita.

La storia di Destiny.

Destiny, una ragazza di 16 anni, viene convinta da una sua connazionale a partire per l'Europa dove le viene promesso di poter lavorare come parrucchiera. Dopo un viaggio durato mesi e dopo essere stata imprigionata e aver subito abusi di natura fisica e sessuale, scopre che ha contratto un debito con la sua connazionale e che all'arrivo in Italia dovrà prostituirsi per poterlo restituire.

In Italia, dopo un periodo passato per strada, obbligata a prostituirsi, viene in contatto con l'ente antitratta che le propone di uscire dal circuito di sfruttamento ed entrare in un programma di protezione. Destiny decide di denunciare la sua sfruttatrice e la rete di collegamento che l'ha fatta arrivare in Italia. Durante i colloqui con il PM, dichiara di avere paura di poter rincontrare i suoi sfruttatori e di non sapere a quale esito porterà la sua scelta di denunciare.

Destiny ha affermato di essersi sentita protetta e compresa dagli operatori dell'Ente antitratta, ma ha anche ammesso di non aver compreso quello che le è stato prospettato sull'iter giudiziario.

Un modello per la valutazione individuale dei minori stranieri non accompagnati coinvolti in procedimenti penali

Le storie di Amin e di Destiny sono liberamente ispirate a fatti realmente accaduti.

Da queste storie ma, soprattutto, dagli elementi della ricerca condotta nell'ambito del progetto CFJ, è emerso che, i minori stranieri non accompagnati che vengono coinvolti in un procedimento penale, spesso, vi si ritrovano inconsapevoli delle azioni che hanno portato a ciò ma, soprattutto, ignari di quelle che sono le conseguenze che dovranno fronteggiare.

Recentemente, nel distretto di Palermo si è registrato un aumento del numero di procedimenti che coinvolgono minori migranti non accompagnati. Durante la ricerca condotta nell'ambito del progetto CFJ-DCSCP, è emerso che le tipologie di reato comuni per le quali sono sospettati sono comportamenti violenti all'interno dei centri di accoglienza: proteste eccessive per mancata consegna della paghetta, minacce, dichiarazione di dati personali falsi; di solito si risolvono con il perdono giudiziale o per l'irrelevanza del fatto. Ci sono poi i casi di libertà vigilata, ma che non sono numerosi.

Quando i minori stranieri non accompagnati, vengono coinvolti in un procedimento penale, bisogna intervenire tempestivamente, prima che raggiungano l'età adulta, garantendogli non solo di poter essere giudicati da un organo specializzato, ma di essere anche presi in carico da un sistema che sia fatto a misura per loro e che, coerentemente, adegui il proprio intervento per rispondere alle esigenze di tipo individuale e giudiziario.

I Tribunali, gli uffici della procura, Tribunale per i minorenni e uffici della procura minorile, USSM e altri enti e organizzazioni coinvolti nella protezione e il reinserimento dei minori (contrattati durante la ricerca), hanno manifestato la necessità di intensificare gli sforzi in un percorso di realizzazione di buone prassi sia sulla valutazione individuale che sui meccanismi di referral e presa in carico di minori stranieri non accompagnati, vittime o autori di reato.

Metodologia

In questo modello si racconteranno le buone prassi già sviluppate in tema di protezione dei minori e in particolare di valutazione individuale, e si condivideranno degli strumenti (parte da approfondire) che il sistema giudiziario penale potrebbe integrare.

Il primo passo sarà partire dalla Direttiva (UE) 800/2016 e dalla Direttiva (UE) 29/2012. Quindi prenderemo in considerazione le migliori pratiche internazionali sulla valutazione individuale e la determinazione del "superiore interesse" di un minore straniero non accompagnato.

Saranno prese in considerazione le Best Interest Procedures elaborate dall'UNHCR e le linee guida sul "Child Case Management" redatte dal del Child Protection Working Group.

Verranno poi descritte le buone pratiche dalle quali sarà possibile delineare un modello astratto di valutazione individuale; verranno forniti esempi su come lo stesso modello può essere utilizzato nelle diverse fasi procedurali.

Infine, verranno indicati strumenti pratici che potranno essere d'ausilio sia nella fase di valutazione che di presa in carico; verrà proposta altresì l'adozione di specifici protocolli d'intesa tra i diversi soggetti coinvolti per favorire l'attività di coordinamento e di rete.

Chi beneficia del modello?

Questo modello si rivolge prevalentemente a tutti gli operatori che hanno un contatto diretto con minorenni stranieri non accompagnati sia durante, che prima e dopo il procedimento. Tra questi possono esservi: assistenti sociali e personale dell'USSM, avvocati, giudici, pubblici ministeri, operatori per la protezione dell'infanzia, personale delle comunità di accoglienza, tutori, interpreti/mediatori culturali e personale dell'ente anti tratta.

La necessità di effettuare una valutazione individuale

All'inizio abbiamo presentato Amin e Destiny e abbiamo accennato alle loro storie.

Amin ha commesso un reato senza esserne consapevole; ad oggi, non gli è chiaro cosa stia succedendo nella sua vita e soprattutto quale sarà il suo futuro.

Poniamoci delle domande?

- *Un modello di valutazione individuale, basato sul concetto dell'“approccio multidisciplinare” (così come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo), può effettivamente avere un impatto nella vita di Amin?*
- *Lo stesso modello può migliorare il sistema?*

Le risposte possono essere entrambe affermative.

Un modello di valutazione individuale (individual assessment), che raccoglie in sé le buone prassi già consolidate in altri contesti, e le implementa ed integra all'interno del sistema penale, consente al minore di poter ricevere un trattamento equo e basato su degli standard sempre più universali in tema di applicazione dei diritti umani. Bisogna aggiungere che, un modello tale consente al sistema un'ottimizzazione delle proprie risorse strumentali e non e, inoltre, garantisce una maggiore incisività ed efficacia nell'azione giudiziaria nelle diverse fasi.

Secondo i risultati della ricerca sviluppata nell'ambito del progetto CFJ-DCSCP, il sistema italiano ha ancora delle carenze che devono essere risolte¹:

- quadro normativo incompleto, la Direttiva UE 2016/800 non è stata recepita
- mancanza di coordinamento e meccanismo di rinvio tra gli stakeholder coinvolti nella procedura di valutazione individuale
- mancanza di Procedure Operative Standard su: “quando, chi, perché e come”, I. A. dovrebbe essere condotta

Quale è lo scopo della valutazione individuale?

Lo scopo della valutazione individuale è proteggere dalla vittimizzazione secondaria, promuovere il reinserimento sociale e consentire la partecipazione nei procedimenti penali in linea con l'interesse superiore del minore.

Nello svolgimento delle singole procedure di valutazione, dovrebbero essere affrontati in modo specifico i seguenti aspetti:

Quando si lavora con le vittime -

- . Qual è la condizione personale, e quali sono le vulnerabilità e le risorse (non solo in senso materiale) del minore?
- . Quali possibili soluzioni si possono applicare nella cura del minore?
- . Quali sono le lacune che interessano in modo particolare il Sistema di Tutela dell'Infanzia e quali le maggiori criticità?

Quando si lavora con autori di reato-

- . Quali esigenze e situazioni incontra un minore straniero non accompagnato coinvolto in un procedimento penale?
- . Quali possibili soluzioni possono essere applicate nella cura e nel reinserimento dei minori migranti non accompagnati?
- . Quali possibili interventi possono essere previsti dal punto di vista dell'attività di follow-up.

Bisogna, inoltre, capire in quali aree un modello di valutazione individuale può rispondere ai bisogni e le criticità individuate, chi sono gli altri interlocutori (attori istituzionali, ONG, organismi internazionali) e quali risorse aggiuntive sarebbero necessarie per una maggiore implementazione delle procedure di valutazione individuale.

¹ Rapporto analitico del progetto CFJ-DCSCP: https://validity.ngo/wp-content/uploads/2021/10/D3.1-Report-of-Judicial-Practices-in-Italy_IT.pdf

Cosa vuol dire parlare di “approccio multidisciplinare” nella protezione dei minori?

La Convenzione sui diritti dell'infanzia di New York del 1989 è il primo strumento internazionale vincolante che promuove l'idea dell'“approccio olistico” o “multidisciplinare” nei confronti dei minori ed esprime un'attitudine alla soddisfazione delle esigenze dei minori.

Il minore, oggi, viene considerato come una persona titolare di diritti con i suoi bisogni, opinioni, speranze e paure e viene reso partecipe e protagonista delle scelte del suo futuro. Utilizzare un approccio olistico significa considerare il minore e valorizzare la sua dignità.

I seguenti articoli della Convenzione sono stati identificati come principi generali che esprimono lo spirito della Convenzione²:

Art. 2 - “Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”;

Art. 3 - “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, il superiore interesse del fanciullo deve essere una considerazione permanente”.

Art. 6 - “Gli Stati parti riconoscono che ogni bambino ha il diritto intrinseco alla vita e garantisce il più possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del bambino”;

Art. 12 - “Ai bambini è garantito il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni in tutte le questioni che li riguardano, dato il loro peso in funzione dell'età e del livello di maturità”.

L' **Art. 40 della Convenzione** definisce in maniera più dettagliata i diritti dei minori sospettati o accusati di aver commesso un reato; invita i paesi firmatari della Convenzione a promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai minori sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo individua le garanzie procedurali minime per il minore, il limite minimo di età per la responsabilità penale, nonché promuovere procedure che implicino l'attuazione di un insieme di alternative all'istituzionalizzazione e alla reclusione.

Durante il procedimento, il minore dovrebbe ricevere un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.

² Convenzione sui Diritti dell'Infanzia: <https://www.ohchr.org/EN/professionalinterest/pages/crc.aspx>

II. MODULO N.2

Il contesto legislativo europeo

Sia la Direttiva 2012/29/UE che la Direttiva 2016/800/UE disciplinano rispettivamente il trattamento da riservare ai minori coinvolti in un procedimento penale, quali vittime di reato o autori. Entrambe enfatizzano l'importanza nel garantire il diritto ad una valutazione individuale, in nome del superiore interesse del minore.

Pur non disciplinando direttamente la procedura di valutazione individuale, entrambe delineano gli standard minimi e le linee guida che gli stati dovrebbero adottare nella conduzione di procedure di valutazione individuale; a tal proposito, l'art. 22 della Direttiva UE 29/2012 e l'art. 7 della Direttiva UE 800/2016 esplicitano la necessità di adottare un approccio multidisciplinare; ciò significa che, diversi professionisti con una competenza adeguata devono contribuire al processo di valutazione al fine di renderlo il più completo ed esaustivo possibile in base alle esigenze del minore (ad esempio, si pensi all'intervento di uno psicologo o un neuropsichiatra per affrontare eventuali traumi subiti, o un mediatore culturale quando il minore ha problemi di comunicazione o di comprensione culturale del contesto di accoglienza).

Bisogna sottolineare che, le direttive, seppur tracciando delle linee guida che possono avere parecchi elementi in comune in termini di valutazione individuale, rispondono a due necessità diverse: da un lato la l'art. 7 della Direttiva UE 800/16 mira a sostenere la reintegrazione dell'autore di reato e, dall'altro, l'art. 22 della Direttiva UE 29/12 opera al fine di evitare la seconda vittimizzazione delle vittime.

1. La Direttiva UE 800/2016

L'Art.7 Direttiva 800/2016, nel garantire in pieno il diritto ad una valutazione individuale, impone di tenere conto delle "specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale... in particolare, della personalità e maturità del minore, della sua situazione economica, sociale e familiare, nonché di eventuali vulnerabilità specifiche del minore...". La necessità di tenere conto delle caratteristiche individuali del minore, delle circostanze del caso concreto e di specifiche esigenze, lascia margine a chi conduce la valutazione nel fare di volta in volta delle valutazioni di diversa portata. La valutazione può essere fatta sia in fase preprocessuale che in fase processuale, e, una volta fatta, deve essere aggiornata.

A tal proposito, appare opportuno citare i commi indicati all'articolo 7 della Direttiva³:

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia tenuto conto delle specifiche esigenze del minore in materia di protezione, istruzione, formazione e reinserimento sociale.
2. A tal fine, il minore indagato o imputato in procedimenti penali è sottoposto a valutazione individuale. Tale valutazione individuale tiene conto, in particolare, della personalità e maturità del minore, della sua situazione economica, sociale e familiare, nonché di eventuali vulnerabilità specifiche del minore.

³ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

3. La portata e il livello di dettaglio della valutazione individuale possono variare in funzione delle circostanze del caso, delle misure che possono essere adottate qualora il minore sia dichiarato colpevole del presunto reato penale, e a seconda che il minore, di recente, sia stato sottoposto a una valutazione individuale.
4. La valutazione individuale serve a stabilire e ad annotare, secondo la procedura di verbalizzazione dello Stato membro interessato, le informazioni relative alle circostanze e alle caratteristiche individuali del minore che potrebbero essere utili alle autorità competenti al fine di: a) determinare la necessità di adottare eventuali misure specifiche a beneficio del minore; b) valutare l'adeguatezza e l'efficacia di eventuali misure cautelari rispetto al minore; c) assumere decisioni o linee d'azione nel procedimento penale, anche in sede di pronuncia della sentenza.
5. La valutazione individuale è effettuata nella prima fase appropriata del procedimento e, fatto salvo il paragrafo 6, prima dell'imputazione.
6. In assenza di una valutazione individuale, è comunque possibile formulare un'imputazione purché ciò sia nell'interesse superiore del minore e la valutazione individuale sia in ogni caso disponibile all'inizio delle udienze del processo dinanzi a un giudice o tribunale.
7. La valutazione individuale è effettuata con la diretta partecipazione del minore. Essa è condotta da personale qualificato, con un approccio per quanto possibile multidisciplinare e, ove opportuno, con il coinvolgimento del titolare della responsabilità genitoriale o di un altro adulto idoneo, come previsto agli articoli 5 e 15, e/o di un professionista specializzato.
8. Qualora cambino in misura sostanziale gli elementi alla base della valutazione individuale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante il procedimento penale.
9. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di procedere alla valutazione individuale quando la deroga sia richiesta dalle circostanze del caso, purché ciò sia compatibile con l'interesse superiore del minore.

L'articolo 7 va letto in combinato disposto con il considerando 1 della direttiva, in cui si afferma che il suo quadro giuridico dovrebbe garantire l'esercizio del diritto a un processo equo e la comprensione del procedimento penale.

2. La Direttiva UE 29/2012

L'art. 22 della Direttiva 29/2012 riconosce il diritto alla "valutazione individuale delle vittime per individuare le specifiche esigenze di protezione". La valutazione serve ad adottare una serie di cautele al fine di evitare il rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta o al contempo ritorsioni o intimidazioni personali o nei confronti della famiglia della vittima. Tiene conto anche in questo caso delle "caratteristiche personali della vittima, il tipo o la natura del reato, le circostanze del reato". La tempestività della valutazione è cruciale per l'emersione dei casi di rischio e per l'adozione delle misure precauzionali idonee a diminuire il danno subito e, in presenza di ulteriori circostanze, la valutazione deve essere sempre aggiornata.

Appare utile, anche in questo caso, ricordare quanto previsto dall'art. 22 della Direttiva⁴:

⁴ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.
2. La valutazione individuale tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti: a) le caratteristiche personali della vittima; b) il tipo o la natura del reato; c) le circostanze del reato.
3. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità.
4. Ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo.
5. La portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima.
6. La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 23 e 24.
7. Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.

L'articolo 22 deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 1 della direttiva, che prevedeva che il suo quadro giuridico dovrebbe consentire la partecipazione a procedimenti penali.

Il superiore interesse del minore: la “Best Interest Procedure” applicata dall’UNHCR

Sin dall’entrata in vigore della Convenzione sui diritti dell’infanzia del 1989, il principio del “superiore interesse” nei confronti dei minori è stato adattato e trasposto all’interno della normativa dei paesi firmatari ma anche all’interno di altri strumenti giuridici di tipo internazionale. Nel maggio del 2021, l’UNHCR ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida sulla “Best Interests Procedure - BIP”.

Questa versione sostituisce sia le linee guida del 2008, relative alla determinazione del superiore interesse del minore, sia il manuale pubblicato nel 2011 per quanto concerne l'attuazione delle stesse linee guida. Questo aggiornamento, inoltre,

aggiunge elementi sviluppati attraverso le prassi implementate dei sistemi nazionali di protezione dei minori.

Le linee guida sono state pensate per essere utilizzate, in via prioritaria, nel contesto della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, direttamente dall'UNHCR o dai partner.

Le stesse linee guida indicano la possibilità di essere utilizzate e riadattate in altri contesti procedurali dove, comunque, si rende necessaria la realizzazione di una procedura di determinazione del superiore interesse del minore in particolar modo nei confronti dei minori a rischio (tra cui i minori stranieri non accompagnati coinvolti in un procedimento penale)⁵.

Tale procedura è stata pensata per provvedere a degli standard procedurali di qualità nei confronti di minori a rischio che necessitano di un supporto strutturato, sistematico e coordinato. Tutte le decisioni devono essere adottate con un approccio olistico, multidisciplinare.

Le Linee guida sono gli standard dell'UNHCR per l'istituzione e l'applicazione della procedura della valutazione individuale. Le procedure devono essere a misura di bambino e centrate sui bambini.

La procedura per determinare il superiore interesse del minore comprende una gestione completa del caso attraverso 6 azioni:

1. Identificazione delle vulnerabilità
2. Valutazione dell'interesse
3. Pianificazione dell'azione
4. Attuazione
5. Follow-up
6. Chiusura del caso

Vi sono due elementi procedurali chiave per prendere decisioni in tutte le diverse fasi di gestione dei casi: la valutazione del superiore interesse del minore (Best interest assessment - BIA) e la determinazione del superiore interesse del minore (Best interest determination - BID).

Valutazione del superiore interesse del minore (BIA).⁶ Una procedura BIA è una valutazione effettuata individualmente su un minore; è pensata per assicurare che il superiore interesse del minore rimanga la considerazione principale. Questa procedura deve essere condotta da personale con formazione adeguata e con la partecipazione del minore durante l'intero processo. Si dovrebbe poter iniziare non appena emergono i primi indicatori di una condizione di rischio. Una BIA può essere rivista e aggiornata regolarmente fino a quando il programma non viene attuato completamente. Una BIA dovrebbe già predisporre, ad esempio, prima che si verifichi il ricongiungimento o si trovi un affidamento.

⁵ UN Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR), 2021 UNHCR Linee guida sulla procedura di Best Interests: Valutando e determinando il superiore interesse del minore, Maggio 2021, disponibile su: <https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html>

⁶ BIA modello disponibile su: <https://www.unhcr.org/handbooks/biptoolbox/forms.html>

Attivare una procedura per valutare il superiore interesse è considerata la prima azione che riveste un ruolo essenziale nella gestione dei casi di protezione dell'infanzia.

Determinazione del superiore interesse del minore (BID)⁷. La procedura BID è un processo formale che avviene attraverso rigorose garanzie procedurali e con essa si determina il superiore interesse nei confronti del minore soprattutto in occasione di decisioni particolarmente importanti che incidono sulla sua vita stessa. Una procedura BID dovrebbe consentire al minore di partecipare, dovrebbe essere condotta da decisori con competenze pertinenti e dovrebbe bilanciare tutti i fattori pertinenti per determinare l'opzione migliore. Una procedura BID deve formalizzarsi attraverso l'utilizzo di specifici documenti che individuano le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Linee guida per la gestione dei casi e la protezione dei bambini: "Linee guida interagenzie per la gestione dei casi e la protezione dei minori" - Child Protection Working Group

Nel 2014, i partecipanti al gruppo Child Protection Working Group, hanno pubblicato le linee guida "Interagency guidelines for case management and child protection". Queste linee guida nascono per rafforzare il concetto di un approccio coordinato nella gestione dei casi di minori. Mirano ad offrire un quadro generale fatto di principi, considerazioni e procedure orientate ad un'efficace gestione dei casi di protezione dei minori in linea con gli standard minimi per la protezione dell'infanzia nell'azione umanitaria - CPMS Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action.⁸

Le linee guida sono state sviluppate per poter supportare i professionisti che lavorano in campo umanitario e in contesti di emergenza ma le stesse possono fungere da base e possono essere adattate per sviluppare un lavoro in altri contesti come il sistema della giustizia penale.

Cosa si intende per "case management" ?

Per case management si intende quell'attività orientata a fornire supporto e risposte ai bisogni di protezione che un minore può incontrare in una situazione di esposizione a rischio.

Più in generale, il case management interessa quella rete di soggetti che con ruoli differenti svolgono servizi per i minori. Un ulteriore obiettivo delle linee guida è quello di fornire strumenti pratici relativi alle diverse fasi della gestione di un caso ma, soprattutto, gettare le basi per la strutturazione dei processi di referral tra gli attori coinvolti.

Elementi chiave del case management⁹:

⁷ BID modulo di riesame disponibile su: <https://www.unhcr.org/handbooks/biptoolbox/forms.html>;

⁸ CPMS Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action sviluppato nel 2012 e rivisto nel 2019 dal Gruppo di lavoro Protezione dei Minori (così detto CPWG); (CPWG).https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpms_2019_final_en.pdf?file=1&type=node&id=35094.

⁹ "Interagency guidelines for case management and child protection" linee guida disponibile a p. 10 e 15: http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG.pdf

- dovrebbe essere concentrato sui bisogni individuali del minore e della sua famiglia tenendo sempre in dovuta considerazione il superiore interesse del minore e potenziando la capacità di resilienza del minore e della sua famiglia
- dovrebbe sempre considerare la partecipazione significativa del minore durante tutta la gestione del suo caso
- dovrebbe operare in un sistema di rete che promuove meccanismi di referral
- dovrebbe attivare i meccanismi di assunzione di responsabilità tra i diversi soggetti
- dovrebbe prevedere la figura del case worker che assume un compito di coordinamento tra le diverse parti coinvolte

Il sistema opera in un meccanismo circolare con una sequenzialità delle sue fasi¹⁰:

1. Identificazione e registrazione del minore individuato come vulnerabile
2. Valutazione dei bisogni individuali del minore e della sua famiglia
3. Sviluppare la strategia di gestione del caso individuale stabilendo obiettivi e tempi previsti per il raggiungimento
4. Iniziare l'attività di gestione con l'attivazione dei singoli processi di referral ai diversi attori coinvolti
5. Svolgere attività di follow up e revisione (in caso di necessità o di nascita di nuovi bisogni, ritornare al punto 2)
6. Chiusura caso

Le istituzioni e le agenzie internazionali che adoperano le linee guida nella gestione dei casi di minori aderiscono ad una serie di principi.

Non arrecare ulteriore danno al minore, il che significa che in qualsiasi momento della procedura, bisogna evitare tutte le azioni che possano esporre il minore ad un ulteriore rischio di subire altro danno.

Considerare sempre la priorità del superiore interesse del minore, significa avere presente che non si tratta sempre di scegliere la risposta ideale nella gestione del caso ma si tratterà probabilmente di effettuare una valutazione ponderata delle diverse opzioni.

Il principio della non discriminazione nei confronti dei minori. Questo principio si estrinseca attraverso una serie di azioni che assicurano al minore di non essere discriminato per la sua condizione e per l'appartenenza a questioni di razza, genere, disabilità ecc.).

Tutti coloro che utilizzano le linee guida, le interpretano e le applicano, hanno il dovere di aderire agli standard e ai principi sopra enucleati.

Chiedere il consenso informato che dovrebbe essere manifestato dal minore, dai suoi familiari e eventualmente dal tutore e presuppone la partecipazione e la comprensione da parte del minore. Diventa rilevante l'approccio Child Friendly da utilizzare con i minori.

¹⁰ *idem*

Il rispetto della privacy e la condivisione delle informazioni, tutte le informazioni dovrebbero essere gestite e condivise sulla base di un approccio molto individuale e legato strettamente alla singola necessità.

III. MODULO N.3

Il contesto nella normativa Italiana

Mentre sono state adottate misure legislative esplicite per recepire la Direttiva 2012/29/UE, che prevedeva valutazioni di vulnerabilità in diverse fasi del procedimento penale ordinario, nessuna misura è stata adottata per recepire la Direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.

Bisogna, inoltre, tenere in considerazione che la condizione di minore straniero non accompagnato aumenta l'esposizione alla vulnerabilità e all'esclusione sociale.

In Italia, i minori vittime e i minori sospettati o accusati di aver commesso un reato sono coinvolti in procedimenti penali diversi. I minori vittime di reato sono coinvolti davanti al Tribunale Ordinario nel processo penale ordinario, che è regolato dal codice di procedura penale italiano e dal diritto penale, rinviando alle leggi complementari o speciali. I minori sospettati o accusati di aver commesso un reato, invece, sono coinvolti davanti al Tribunale per i Minorenni, nel processo penale minorile, regolato dal codice del processo penale minorile (Decreto Presidenziale n. 448 del 1988)¹¹.

A seconda della condizione del minore, diversi sono i diritti, le garanzie, il sostegno e la protezione riconosciute. Per le vittime di reato, c'è un quadro legislativo di supporto, assistenza e protezione specifico per i MSNA che favorisce la loro integrazione, l'accesso ai servizi pubblici, l'integrazione e la nomina dei tutori. Tale quadro di norme è stato reso organico all'interno della cosiddetta Legge Zampa. In aggiunta, si applica anche la legge che regola il sostegno, l'assistenza e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani, che riguarda anche i MSNA (Decreto Legge n. 212/2015). Il decreto include norme specifiche per l'identificazione e la valutazione individuale delle vittime di tratta di esseri umani e ha portato alla creazione di meccanismi di referral e di una rete specializzata di coordinamento e all'adozione di un approccio multidisciplinare da mettere in atto, tra centri di accoglienza, Tribunali per i Minorenni e autorità penali con un mandato specifico sulla tratta di esseri umani. Queste procedure e meccanismi di segnalazione si attivano già all'arrivo del minore nel territorio italiano.

Con l'introduzione del Decreto-legge n. 212/2015¹², i professionisti devono valutare se una vittima si trovi in una "particolare condizione di vulnerabilità"(Articolo 90 quater).

¹¹ Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 Settembre 1988, N. 448 - Approvazione Delle Disposizioni Sul Processo Penale A Carico Di Imputati minorenni (Gu Serie Generale N.250 Del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario N. 92)

¹² Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. (15G00221) ([GU Serie Generale n.3 del 05-01-2016](#))

Gli elementi riconducibili a situazioni di vulnerabilità dovrebbero emergere sin dalla prima audizione del minore, con l'assistenza di uno psicologo (Articolo 362 CPP). Tale condizione si desume sulla base di una serie di elementi soggettivi e oggettivi: età, infermità, deficit mentale, il tipo di reato perseguito e le circostanze dell'atto perseguito, dipendenza emotiva, psicologica o anche economica dall'autore del reato. Il paragrafo elenca diversi reati come la tratta, lo sfruttamento lavorativo, ecc.

Come menzionato sopra, alla Direttiva 800/2016 non sono seguiti interventi di trasposizione, seppur il D.P.R. 448/1988 "Codice del processo penale minorile" D.P.R., 22/09/1988 n° 448¹³ aveva già previsto numerose garanzie, a tutela della reintegrazione del minore nella società. Uno tra tutti, il delicato compito svolto dall'USSM, (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni), un ufficio che assiste il Tribunale per i Minorenni, come recita l'art.6 del citato Decreto, incaricato della presa in carico del minore indagato, su mandato dell'autorità giudiziaria, in diverse fasi del procedimento, a seconda che il caso sia pendente davanti al giudice delle indagini preliminari, al giudice dell'udienza preliminare o al giudice del dibattimento. Quest'ufficio, in sinergia con altri attori come gli operatori dei centri di accoglienza e altri servizi territoriali, ha il ruolo di accertare in sede di procedimento penale minorile le caratteristiche personali del minore, la maturità psicofisica e altri elementi quali quelli relativi alle "condizioni e risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore al fine di accertarne il grado di responsabilità penale, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le opportune misure penali e adottare eventuali provvedimenti civili" (Articolo 9 D.P.R. n. 448 del 1988).

Alla luce del quadro legislativo di riferimento delineato, emerge che il sistema italiano ha sviluppato delle procedure di valutazione individuale ma esiste ancora del lavoro da fare per migliorare le valutazioni individuali nei procedimenti penali per armonizzarle, ove possibile, in particolar modo quando si tratta di MSNA.

Buone prassi

1. Esperienza nella presa in carico delle minori vittime della tratta (la procura di Catania)

All'interno del sistema penale italiano, va sottolineata la differenziazione procedurale data dalla esistenza del Tribunale per i minorenni e dall'applicazione della legge 448/88 ossia del cd. "codice di procedura penale minorile". I MSNA che si ritrovano nella condizione di essere vittime o testimoni di un reato, come già anticipato, devono interagire con magistrati (giudici e pubblici ministeri) che solitamente operano nel contesto del Tribunale ordinario e della procura che solitamente operano con gli adulti.

Tuttavia, dalle interviste realizzate nel corso del progetto CFJ-DCSCP, sono emerse delle esperienze molto positive in termini di referral e presa in carico da parte del sistema nei confronti delle vittime. I minori stranieri non accompagnati, purtroppo, spesso, si ritrovano ad essere vittime dei reati quali lo sfruttamento ai fini lavorativi e sessuali e il traffico di esseri umani. Purtroppo, a questi, si aggiungono altre forme di

¹³ Codice processo penale minorile - D.P.R., 22/09/1988 n° 448.

reati ancora più efferati che comportano la necessità di ulteriori sforzi da parte dell'autorità giudiziaria nella presa in carico e protezione delle vittime.

Il sistema italiano ha fatto dei notevoli progressi nella gestione dei casi e nella presa in carico di queste vittime. Quello che oggi possiamo chiamare l'approccio multidisciplinare o multi-agenzia ha subito una notevole evoluzione nel corso degli anni grazie alla dedizione, alla perseveranza e all'impegno delle istituzioni coinvolte e delle organizzazioni esperte nella lotta e nel contrasto a questi fenomeni.

Il modello multi-agenzia realizzato della procura di Catania, particolarmente impegnata nella lotta al fenomeno dello sfruttamento sessuale delle giovani minorenni, si basa appunto su un intervento che coinvolge diversi attori con compiti e funzioni differenti e su un protocollo che coinvolge gli stessi:

- Polizia – attività di indagine
- Organismi internazionali – responsabili dell'informativa anti tratta in fase di sbarco e pre identificazione delle vittime
- Tutore volontario – responsabile della tutela del minore
- Tribunale per i minorenni – autorità giudiziaria per la tutela dei minori
- Procura della Repubblica – autorità giudiziaria inquirente
- Enti antitratta – responsabili per la presa in carico delle vittime della tratta che decidono di aderire al programma di emersione
- Enti di accoglienza – organizzazione che gestiscono le strutture di accoglienza
- Unità di etnopsichiatria – Unità medica della ASP che opera in maniera specifica per supportare UAC vittime di traumi legati al percorso migratorio.

L'ufficio del pubblico ministero ha il ruolo guida e la responsabilità di fungere da collegamento e coordinamento con l'altro attore coinvolto nelle diverse fasi del procedimento.

Un compito sicuramente fondamentale è svolto dagli operatori delle organizzazioni internazionali presenti durante lo sbarco. Il loro compito è quello di fare una preliminare individuazione delle potenziali vittime (all'interno della popolazione minorile e non solo). Questa attività, solitamente, è svolta in una fase molto concitata e poco organizzata, dove oltre alla presenza degli operatori delle ONG vi è sempre la presenza delle autorità di polizia e dell'immigrazione. Il contesto rapido e non strutturato dello sbarco non è sicuramente il setting adeguato all'individuazione di particolari vulnerabilità o all'interpretazione di indicatori di vittimizzazione.

Le attività di raccordo e di referral tra l'organizzazione internazionale, il centro di accoglienza, le autorità di asilo e immigrazione, il tutore volontario e la procura, fanno sì che si possa giungere ad una individuazione preliminare delle vittime e alla conseguente presa in carico.

Le vittime che hanno deciso di denunciare il reato subito sono state accolte in programmi specifici (ex art. 18 TUI 286/98) ed è stato garantito loro di poter ricevere servizi adeguati al sostegno psicologico e sociale oltre ad un programma di reinserimento che consentisse loro un'emancipazione e la possibilità quindi di non sviluppare un collegamento con gli autori del reato di sfruttamento.

Informare il minore straniero non accompagnato vittima di reato

“Trattare il minore da persona che ha bisogno di essere informato e consigliato ma anche di capire per fare delle scelte è un dovere di lealtà”¹⁴.

Altro elemento fondamentale sviluppato all'interno della prassi della procura di Catania è legato all'informativa nei confronti del minore. Informare il minore coinvolto come vittima in un procedimento penale, significa garantire la sua partecipazione.

Il compito della prima informazione circa il procedimento spetta al PM che conduce le indagini. Il minore ha diritto a conoscere come si svolge il procedimento quali saranno le condizioni di sicurezza, cosa succederà se l'autore del reato verrà arrestato, quali saranno le conseguenze delle dichiarazioni che renderà.

Lo scambio informativo non avviene sempre con rapidità per ovvie ragioni di diffidenza e perché, in generale, le vittime di un reato sono impaurite nel raccontare la verità. Quando possibile, è importante evitare di svolgere troppo velocemente questo tipo di incontro e, soprattutto, è fondamentale predisporre più momenti di confronto in maniera tale da verificare se ci sono dei cambiamenti dal primo incontro. Anche durante la fase dell'informativa (fase preprocessuale) il ruolo della rete è di cruciale importanza. Gli attori coinvolti, in particolar modo gli operatori del centro di accoglienza e i vari specialisti che operano al suo interno (psicologi assistenti sociali) svolgono un ruolo indispensabile nel far comprendere le scelte e nel chiarire anche quali altri aspetti possono influire la scelta di collaborare o meno.

Fondamentale rilevanza assume la figura del tutore specializzato nominato dal Tribunale per i Minorenni, come figura di sostegno nei confronti del minore. Tale figura, già normata all'interno della legge, ha subito una rivoluzione grazie all'intervento normativo previsto dalla “legge Zampa”¹⁵. Sono stati costituiti albi per i tutori volontari e, tutti gli iscritti hanno ricevuto adeguata formazione ad opera delle istituzioni e delle principali agenzie internazionali.

Durante la fase dell'informativa, un ruolo particolarmente importante è quello rivestito dall'interprete. Oggi si utilizza molto di più il termine **mediatore culturale**. Appare evidente fare un distinguo tra le due figure anche perché, come appurato nel corso di anni di attività, la barriera comunicativa non è solo data dalla differenza linguistica ma anche dalle diverse culture. Solitamente, il PM responsabile delle indagini richiede la presenza di un mediatore/interprete che sia dello stesso genere della vittima e che sia anche dello stesso gruppo etnico. Il compito del mediatore/interprete è quello di sviluppare una relazione empatica con la vittima ed agevolarla alla comprensione di quello che sta succedendo e di quelle che saranno le azioni successive. E' importante altresì che l'interprete traduca quello che viene riferito dal minore in maniera fedele senza modificare il contenuto delle domande poste e delle risposte offerte.

Dall'esperienza realizzata dalla procura di Catania, emerge chiaramente come il meccanismo di rete sia il costrutto basilare per poter realizzare attività quali la valutazione individuale, il referral e la presa in carico delle vittime. Il sistema opera in

¹⁴ A. Interbartolo, “Child-Friendly Justice: Developing the Concept of Social Court Practices”, Rapporto analitico sulle prassi esistenti in Italia, 2021 disponibile su: https://validity.ngo/wp-content/uploads/2021/10/D3.1-Report-of-Judicial-Practices-in-Italy_IT.pdf – intervista con Pubblico Ministero (IT/P/2)

¹⁵ Legge 7 aprile 2017, n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (17G00062) (GU Serie Generale n.93 del 21-04-2017)

sinergia evitando ripetizioni e sfruttando le informazioni già acquisite in maniera circolare ottemperando quanto previsto dai principali modelli internazionali e, soprattutto, rimanendo in linea con quanto previsto dalla direttiva UE 29/2012. Emerge altrettanto la necessità di spingere in avanti la buona prassi realizzata e strutturarla all'interno di un modello che possa avere la caratteristica della replicabilità su scala e possa essere anche disseminata.

2. Esperienza nella presa in carico di un minore autore di reato (USSM di Palermo) Direttiva 800/2016

Nel corso delle ricerche effettuate nell'ambito del progetto CFJ-DCSC è emersa l'esperienza positiva realizzata dall'Ufficio Servizio sociale per minori del Tribunale per i minorenni di Palermo che ha sviluppato un percorso di reintegrazione a favore di un minore straniero coinvolto in un procedimento penale in veste di autore di reato.

Il minore si è ritrovato coinvolto in un procedimento penale e grazie all'intervento degli assistenti sociali che operano all'interno dell'USSM è stato in grado di comprendere il reato commesso, assumersi la responsabilità e accettare le conseguenze. L'USSM, dopo aver svolto una presa in carico del minore, ha seguito il minore durante le fasi giudiziarie e ha proposto la realizzazione di un progetto di "messa alla prova" per consentire al minore di svolgere un progetto educativo volto all'estinzione del reato commesso. Durante l'intervista realizzata nell'ambito del progetto, il minore ha ripetuto più volte il ruolo positivo, di supporto e, soprattutto, di chiarimento che è stato svolto dall'assistente sociale dell'USSM¹⁶.

Come già anticipato, il processo penale minorile è normato dal DPR n.448 del 1988, cosiddetto "codice di procedura penale minorile" e quindi la competenza nel giudizio dei minori autori di reato spetta al Tribunale per i minorenni in via esclusiva.

Inizialmente vengono effettuati accertamenti (obbligatori) sull'età, laddove vi sia incertezza sulle valutazioni sulla personalità del minore già esperite in altri procedimenti, in modo da adeguare il giudizio alle condizioni in cui versa il minore. L'art. 9 del DPR 448/88 prevede che il pubblico ministero e il giudice minorile acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse familiari e ambientali, per accertare il grado di responsabilità del minore. Agli stessi fini possono assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti.

L'ufficio dell'USSM è generalmente nominato dal giudice del tribunale per i minorenni per condurre la valutazione individuale. Gli assistenti sociali dell'USSM conducono la valutazione individuale con il bambino. Esistono moduli e linee guida locali sviluppati internamente che sono stati utilizzati per raccogliere le informazioni rilevanti sul bambino.

Sebbene la direttiva UE 800/2016 non sia stata formalmente recepita nell'ordinamento legislativo italiano, le disposizioni dell'art 9 del decreto 448/1988 sembrano essere

¹⁶ A.Interbartolo et al, "Child-Friendly Justice: Developing the Concept of Social Court Practices" Rapporto analitico sulle prassi esistenti in Italia, 2021 disponibile su: https://validity.ngo/wp-content/uploads/2021/10/D3.1-Report-of-Judicial-Practices-in-Italy_IT.pdf – intervista con un minore coinvolto in un programma di reinserimento sociale

parzialmente in linea con quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva UE 800/16 "... l'individualizzazione è effettuata da personale specializzato che procede ad una valutazione individualizzata che tenga conto della situazione personale, sociale e familiare del minore e delle sue eventuali vulnerabilità. Lo stesso dovrebbe essere effettuata nel più breve tempo possibile durante il procedimento ed è un elemento da valutare in merito all'eventuale irrogazione di misure cautelari nonché al tipo e all'entità della sanzione da irrogare. L'individualizzazione non può prescindere dal coinvolgimento del minore e dalla sua effettiva partecipazione nel processo".

La vulnerabilità del minore è determinata non solo dall'età ma anche dallo stato di infermità, dal tipo di reato commesso, dalle circostanze del fatto. Si tiene conto di una serie di elementi di carattere soggettivo e oggettivo: se il minore ha commesso un reato con violenza, se è stato vittima di tratta, se la persona offesa è psicologicamente, economicamente dipendente dall'autore del reato. Questo tipo di accertamento spetta all'autorità giudiziaria.

Il procedimento si apre in maniera diversa a seconda che il minore sia libero o nei confronti del quale è stata applicata una misura precautelare (arresto e fermo). Sono previste anche delle misure cautelari quali la permanenza in casa e il collocamento in comunità; la custodia cautelare in carcere è considerata l'estrema pena.

Il DPR 448/88 prevede che il minore deve essere sentito. Nella maggior parte dei casi, i minori stranieri sono rappresentati dal difensore d'ufficio con i quali, spesso, purtroppo non hanno nessun contatto prima dell'udienza preliminare. Diversamente, il difensore di fiducia ha il contatto con il minore, riesce a spiegare l'importanza del processo e delle audizioni che dovrà sostenere. Il tutore deve essere coinvolto ed informato. Un interprete viene nominato dal giudice.

Sono previsti istituti per favorire la fuoriuscita del minore dal circuito penale: la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale e la sospensione con la messa alla prova, dove il procedimento viene sospeso e il minore è sottoposto ad un periodo di osservazione.

La messa alla prova è disposta dai servizi sociali e si applica nella fase dell'udienza preliminare. L' art. 28 del DPR 448/88 fa riferimento alla sospensione del processo mentre l'art. 27 affida al presidente del collegio GUP (Giudice Udienza Preliminare) i poteri di controllo sull'andamento della prova. Al termine del periodo, se l'esito è positivo, il reato è dichiarato estinto.

Per poter beneficiare della sospensione, deve essere presentato un progetto da parte dell'Ufficio servizi sociali per i minorenni, in collaborazione con i servizi socioassistenziali degli enti. L'USSM redige una relazione del progetto mentre il giudice valuta l'adeguatezza del programma di prova e sollecita eventuali modifiche. Se il minore non supera in maniera positiva il periodo di prova, il processo viene ripreso.

Il difensore riveste un ruolo di particolare rilievo, spesso indica all'USSM quale potrebbe essere il contenuto del programma di trattamento da predisporre. Nell'esecuzione del programma l'USSM è l'ufficio in prima linea. Il difensore può fare da tramite verificando che il minore si attenga ai programmi descritti. Sono sempre tutelate le esigenze educative del minore alla base delle scelte compiute. Quando

viene disposta la sospensione con messa alla prova, la norma prevede di indicare nel programma la partecipazione a corsi di avviamento professionale, la mediazione con la vittima per la riparazione del danno. Di tutta l'attività del periodo di messa alla prova, l'USSM redige relazioni periodiche e relazione finale.

Quello minorile non è un sistema punitivo ma educativo; tutti i professionisti coinvolti hanno competenze specifiche perché devono tener conto di aver a che fare con un soggetto vulnerabile in quanto minore¹⁷.

IV. MODULO N. 4

Un modello per le valutazioni individuali

Dalle buone prassi realizzate dalla procura di Catania e dall'USSM di Palermo, emerge che il sistema giudiziario italiano, in modo frammentato e con una carenza di strutture di coordinamento, ha realizzato dei modelli sperimentali, in particolar modo, per quanto riguarda la realizzazione di valutazioni individuali nei confronti dei MSNA.

Iniziare dalle buone prassi significa ottimizzare quello che già esiste nel sistema e renderlo maggiormente utile e fruibile.

Emerge chiaramente la necessità di investire in una migliore formazione di magistrati, pubblici ministeri e personale dell'USSM su quelli che sono i temi dell'interculturalità e più in generale sul fenomeno dei minori migranti non accompagnati. Allo stesso tempo, è evidente che si dovrebbe porre maggiore enfasi sul ruolo del mediatore culturale come presenza all'interno degli uffici di giustizia minorile.

Di recente, grazie alle specifiche misure introdotte attraverso la l. 47/2017, il sistema di accoglienza MSNA ha visto importanti aspetti di innovazione nell'ambito della gestione del fenomeno. A distanza di tempo, è possibile delineare quali margini di miglioramento e quali prospettive si presentano nel futuro. Tutte le riforme legislative necessitano di una definizione, dal punto di vista l'implementazione, degli aspetti pratici.

Bisogna evidenziare che, la completa applicazione della normativa richiede accordi, sia a livello centrale che periferico, tra più settori delle istituzioni e delle organizzazioni della società civile; accordi che se non adeguatamente attuati rischiano rimanere lettera morta.

La stessa l. n. 47/2017 (legge Zampa) prevede l'adozione di protocolli di intesa e altre intese territoriali tra i diversi stakeholders in maniera tale da regolare concretamente le azioni, le funzioni e i diversi aspetti della collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

1. La cartella Sociale nel sistema informativo per i minori

¹⁷ A. Interbartolo et al, "Child-Friendly Justice: Developing the Concept of Social Court Practices" Rapporto analitico sulle prassi esistenti in Italia, 2021 disponibile su: https://validity.ngo/wp-content/uploads/2021/10/D3.1-Report-of-Judicial-Practices-in-Italy_IT.pdf – intervista con assistente sociale USSM

Un ruolo cruciale riveste la disposizione prevista all'art. 9 in materia di cartella sociale e Sistema Informativo Minori¹⁸.

La cartella sociale non è un mero strumento di raccolta anamnestica e di collezione dei dati. Appare necessario, inoltre, predisporre linee guida e procedure di attuazione in grado di individuare gli elementi essenziali della cartella sociale e i soggetti incaricati a gestire le informazioni in essa riportate, le quali appunto, non devono limitarsi ai soli dati anagrafici e sociali ma contenere, laddove presenti e in un'ottica di piena **multidisciplinarietà**, le osservazioni della condizione di vulnerabilità del minore (condizione sociale, psicologica e fisica).

Sarebbe opportuno che, la cartella sociale, con tutte le necessarie implementazioni di informazioni, possa seguire il minore, in modo tale da consentire la condivisione di tutte le notizie relative al minore e alle sue vulnerabilità.

La cartella sociale deve essere compilata da personale qualificato della struttura di accoglienza al termine del colloquio e dovrebbe fare chiarezza sulle motivazioni delle scelte che interessano il minore, da quella educativa a quella sanitaria. La cartella sociale deve essere trasmessa ai servizi sociali del comune e alla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente. La cartella sociale è uno strumento a disposizione del personale qualificato e serve a dare continuità alla presa in carico del minore attraverso la trasmissione e la condivisione di informazioni.

Ciò vale sia per un uso interno alla struttura di accoglienza ma anche all'esterno. Il fine è quello di predisporre una valutazione integrata del percorso più idoneo al minore nella presa in carico territoriale. Nulla toglie che le informazioni contenute in essa possano essere utilizzate all'interno del sistema giudiziario in particolar modo nell'ambito di procedimenti penali che vedano il minore nella posizione di vittima o di imputato/indagato. In questo modo si garantirebbe al minore di non essere sottoposto a molteplici valutazioni e colloqui (evitando quindi vittimizzazione secondaria e distress legato al dover raccontare i propri traumi) e al sistema giudiziario di poter usufruire di informazioni già reperite in altri procedimenti.

La cartella sociale, così come descritta, consentirebbe a tutti gli attori coinvolti di documentare le diverse fasi ed interventi realizzati all'interno del percorso di accoglienza ed integrazione del minore straniero solo. Questo tipo di cartella sociale consentirebbe anche di procedere ad una analisi dei dati utili ai fini del monitoraggio e del miglioramento dell'intero sistema¹⁹.

Gli aspetti peculiari della cartella sociale:

- . *E' un documento che parla del minore, della sua storia, del suo percorso e delle sue vulnerabilità e, soprattutto, fornisce informazioni metodologiche su come gli elementi sono stati raccolti e valutati;*

¹⁸ L. 7 aprile 2017, n. 47 art. 9 - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (17G00062) (GU Serie Generale n.93 del 21-04-2017)

¹⁹ Esempio di cartella sociale di un progetto finanziato dal programma FAMI:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-11/14_cartella_personale_minore.pdf

- . *E' uno strumento che pone al centro della suo utilizzo la valutazione del superiore interesse del minore;*
- . *E' uno strumento che mira alla partecipazione del minore nella sua costruzione;*
- . *E' uno strumento posto a garanzia dei diritti dei minori in quanto riassume le responsabilità dei diversi attori coinvolti nella valutazione e nella sua redazione (di particolare rilievo la tutela dati sensibili e della privacy);*
- . *E' uno strumento utilizzabile da altri attori territoriali della rete;*

In questo modo, la cartella sociale integra la costruzione di un sistema informativo completo ed attendibile che può supportare i minori stranieri non accompagnati nel loro percorso di inserimento ma anche facilitare il lavoro delle istituzioni anche giudiziarie nella gestione dei casi di minori sia vittime che sospettati.

2. Approccio a misura di minore durante un'intervista

Nella delineazione di quelli che sono gli aspetti fondamentali di un modello per la valutazione individuale di minori stranieri non accompagnati coinvolti in un procedimento penale (vittime o imputati), appare opportuno fare delle riflessioni sull'utilizzo di alcuni strumenti utili alla conduzione delle interviste.

L'intervistatore

I bambini potrebbero avere la preferenza sul genere dei professionisti che li intervistano (ragazze vittime di sfruttamento sessuale/tratta di esseri umani o sopravvissute all'SGBV), alcuni ragazzi potrebbero preferire essere intervistati da professionisti di sesso femminile poiché sono percepiti come più calmi e gentili, o piuttosto l'opposto per considerazioni culturali. È fondamentale cercare di avere sempre l'intervistatore dello stesso genere del minore, ma è più essenziale chiedere al minore stesso se si sente a suo agio con l'intervistatore o il mediatore culturale.

Il setting

In qualunque fase del procedimento, preprocessuale o durante lo stesso processo, è bene tenere a mente alcuni aspetti che possono agevolare la conduzione dell'intervista. Partiamo dal setting dell'intervista.

In alcuni paesi dell'UE è diffuso il cosiddetto "model Barnahus"²⁰. E' un modello multi agenzia a misura di minore sviluppato nei paesi del nord Europa. In un luogo, un gruppo multidisciplinare e interagenzia composto da giudici, pubblici ministeri, assistenti sociali, psicologi coopera per fornire servizi di protezione per i minori e una giustizia a misura di minore. I loro servizi includono anche una valutazione individuale della situazione della minore vittima o testimone di violenza. L'aspetto cruciale è che il modello Barnahus è integrato nel sistema giudiziario e consente la possibilità di raccogliere registrazioni audiovisive di interviste forensi che potrebbero essere utilizzate durante il procedimento. In questo modo è possibile evitare vittimizazioni secondarie e traumi.

²⁰ Modello Barnahus - <https://www.barnahus.eu/en/about-barnahus/>

In altri paesi, pur non disponendo di strutture dedicate a questo scopo, la disposizione e l'allestimento delle stanze in cui si svolgeranno i colloqui con i bambini sono solitamente predisposti dalla persona che deve condurre il colloquio.

Ecco alcuni criteri generali che dovrebbe avere una stanza:

- una colorazione tale da mettere a proprio agio il minore;
- essere a misura di minore ma non infantile. Questo, in particolar modo riferendosi ai MSNA che spesso si trovano nella fascia di età compresa tra i 15 e i 18 anni;
- evitare di avere oggetti pericolosi e, soprattutto, evitare elementi distorsivi e rumori;
- evitare, inoltre, di tenere documentazione di altre persone (fascicoli e documenti) in maniera tale da non trasmettere l'impressione che il minore è un fascicolo in mezzo agli altri ma invece è una persona alla quale dedicare le necessarie attenzioni.

Prima di iniziare un'audizione è necessario disporre le sedie nella maniera più opportuna considerando il profilo del minore. Se possibile, bisognerebbe evitare le barriere fisiche tra il minore e chi lo intervista. Sarebbe altrettanto importante sedere in maniera tale che gli occhi del minore e del suo intervistatore possano incrociarsi allo stesso livello. In una situazione ideale, l'intervista con il minore dovrebbe essere videoregistrata. Questo consentirebbe non solo l'acquisizione di elementi utili sia in fase delle indagini che durante il processo ma consentirebbe la riduzione di ulteriori interviste colloqui che aumentano la condizione di stress del minore. La video registrazione si presenta utile nella costruzione di una relazione più naturale durante l'intervista grazie al fatto di evitare distrazioni date dalla verbalizzazione. L'intervistatore dovrebbe sempre sedere di fronte al minore, in modo da mantenere il contatto visivo e lasciare l'interprete o mediatore culturale in una posizione laterale (in una posizione vicina al minore trasmette l'idea che l'interprete sia lì per aiutare a rispondere al minore e in una posizione vicina all'intervistatore sembra che sia un aiutante dello stesso). La figura dell'interprete o mediatore culturale riveste un ruolo fondamentale durante l'intervista. Bisogna sempre precisare che l'interprete non decide sul contenuto delle domande e opera solo come un traduttore e mediatore. Un altro ruolo fondamentale dovrebbe essere svolto dal tutore o dal rappresentante del minore. Dovrebbe essere presente durante l'intervista (salvo casi particolari) e dovrebbe poter sedere accanto al minore e offrirgli sostegno.

Nella stanza dovrebbero essere presenti strumenti per facilitare l'espressione e il dialogo (penne, matite, cartelloni, fogli, giochi, etc.). Bisogna sempre tenere a mente di avere un abbigliamento adeguato. Spesso, i giovani migranti non accompagnati provengono da zone in conflitto o hanno già avuto esperienze negative con militari e forze di polizia. Sarebbe opportuno evitare di indossare uniformi e divise, in maniera tale da non generare ulteriore stress ed ansia. Altrettanto importante sarebbe evitare l'esposizione a simboli religiosi in maniera tale da fare sempre emergere una neutralità e chiarezza rispetto al proprio ruolo.

Prepararsi per intervistare un minore

La preparazione mentale dell'intervistatore è fondamentale, ecco alcuni punti importanti da ricordare:

- i minori sono molto sensibili e percepiscono l'indifferenza nei loro confronti;
- bisogna essere consapevoli delle proprie attitudini e delle proprie aspettative nei confronti del minore e dell'intervista. Questi sono fattori che possono influenzare il corso dell'intervista e le domande che si porranno;
- Bisogna essere consapevoli dei propri pregiudizi e dei propri preconcetti, solo in questo modo si può rimanere obiettivi durante l'intervista;
- Bisogna sempre ricordarsi la posizione sbilanciata che si ha nei confronti del minore;
- Bisogna impedire alle proprie emozioni di influenzare il corso dell'intervista.

Il compito fondamentale di chi svolge un'intervista è quello di poter ottenere delle informazioni dal minore e, possibilmente, realizzare tutto ciò in maniera child oriented. Tutto si basa sul rapporto di fiducia. La fiducia non è facile da costruire ma quando la si ottiene, la qualità e il dettaglio delle informazioni è sicuramente maggiore. L'obiettivo primario è quello di stabilire un clima dove il minore percepisce che l'intervistatore è in grado di capirlo e, soprattutto, che ha la volontà di ascoltarlo. Il primo contatto con il minore risulta fondamentale, è il momento dove si gettano le basi per la costruzione della fiducia. Ogni intervistatore, prima di iniziare l'audizione con un minore, dovrebbe porsi delle domande del tipo:

- La comunicazione è OK?
- Dove posso trovare informazioni e strumenti per adattare la mia comunicazione?
- Mi sono assicurato che il minore possa esprimersi nella sua lingua madre?
- Come posso assicurarmi che la traduzione è fatta in un linguaggio adeguato al minore?
- Cosa conosco di questo minore?
- Sono informato sulla realtà del paese di origine, sulla religione o sul contesto di vita del minore?
- Qual è l'obiettivo che posso realisticamente raggiungere?
- Quali sono i miei pensieri e le mie ipotesi riguardo al caso?
- Chi sarà presente oltre a me?
- C'è qualcosa della mia vita privata che potrebbe influenzare questo lavoro?

La prima impressione è fondamentale, bisogna evitare di essere aggressivi con un tono di voce alto e bisogna controllare anche la comunicazione non verbale (posizione del corpo e sorrisi). Bisogna presentarsi in maniera chiara anche con l'ausilio dell'interprete e poi presentare le eventuali altre figure presenti. In questo modo si favorirà la centralità del minore.

Usare un linguaggio child-friendly è la chiave per stabilire un buon rapporto. Ciò non significa che bisogna usare un linguaggio infantile. Provare a chiedere delle piccole cose nella propria lingua può essere di grande aiuto per capire se il minore la comprende e a quale livello. Se il minore non comprende la lingua, usare l'interprete o mediatore diventa fondamentale e la stessa relazione di fiducia deve essere costruita anche tra di loro. Bisogna aiutare il minore a capire che il mediatore è presente per consentire la comunicazione e la comprensione ma che in nessun modo potrà intervenire a supporto o a modifica del contenuto dell'intervista. Durante la fase preliminare all'intervista bisogna leggere con particolare attenzione i segni che

possano fare emergere aspetti emotivi non evidenziati in precedenza. Bisogna soprattutto prestare molta attenzione all'ascolto.

Attenzione alla comunicazione non verbale significa osservare anche l'espressione del viso, il tono della voce, il modo di camminare, tutti aspetti che potrebbero essere influenzati dalla cultura di appartenenza del minore.

Conoscere il minore

Per iniziare a conoscere il minore è necessario partire dal proprio ruolo e dallo scopo dell'audizione. Tutto ciò aiuterà il minore a comprendere quello che sta succedendo. È utile anche iniziare chiedendo aspetti più generali della sua vita dimostrando interesse nel volerlo conoscere.

Spiegare il proposito dell'audizione

Nell'intervista ad un minore bisogna rimanere ancorati al proprio ruolo ma bisogna anche saper scendere ad un livello meno formale. Presentarsi col proprio nome rende il dialogo più reale e consente al minore di aumentare il senso di fiducia. Tutto deve essere commisurato al livello di maturità del minore e, chiaramente, più piccoli sono maggiori difficoltà si possono incontrare nello spiegare i ruoli e quello che è lo scopo dell'intervista. In questa fase potrebbe essere di grande aiuto l'utilizzo di disegni o di attività attraverso altri strumenti quali giochi. Non bisogna sottovalutare il potere evocativo delle ricostruzioni attraverso questo genere di strumenti.

Come spiegare il procedimento penale al MSNA

Tutto parte dall'età del minore, ad una maggiore età corrisponde, generalmente, una maggior grado di consapevolezza e di abilità cognitiva. Analizzando la condizione dei minori stranieri non accompagnati, emerge che questo percorso non ha questa linearità. Intervengono altri fattori, quali la lontananza dal paese di origine, l'insicurezza dovuta all'assenza di figure parentali, le difficoltà linguistiche, tutte barriere che comportano la necessità di attuare misure specifiche per superarli. Anche in questo caso le due figure che intervengono in supporto sono quella del mediatore e del tutore. Presentare e spiegare il ruolo di entrambi è di cruciale importanza.

La comunicazione

Avere una comunicazione positiva con i minori è il nodo cruciale per far sviluppare il senso di fiducia. La comunicazione positiva si concentra sul rispetto del minore e comprende due fasi: l'ascolto attivo e il dialogo.

Spesso gli adulti incontrano difficoltà a comunicare con i minori specialmente se quando subentrano i sentimenti e le emozioni.

È di fondamentale importanza evitare domande che contengono un perché. Per quanto apparentemente semplice, la domanda che contiene il perché tende a spingere il bambino a dare una risposta anche se non ne è consapevole. In queste circostanze, è opportuno porre una domanda che contiene un perché in modo diverso. È anche importante evitare domande ipotetiche e suggestive. Le domande ipotetiche (cosa faresti se fossi....?) dovrebbero essere evitate per non far costruire ipotesi al bambino;

le domande allusive (non pensi che sia stato sbagliato?) non dovrebbero essere poste perché stimolano il bambino a rispondere come vorrebbe l'intervistatore.

L'intervistatore deve offrire chiarimenti e spiegare i passaggi che seguiranno l'intervista e quali sono i diversi scenari che si prospettano.

Vi sono casi, dove oltre alla normale difficoltà nella costruzione di un dialogo e di un rapporto di fiducia, subentrano altre difficoltà. Cosa fare per esempio quando il minore non parla? Questo tipo di problematica, assai comune, dovrebbe essere pre-identificata e già a conoscenza di un intervistatore. In casi simili bisogna usare modi diversi di comunicare per stabilire il contatto e sviluppare rapporto. Oltre a questo caso vi sono altri aspetti che aggiungono complessità, ad esempio, quando il minore non si riesce a concentrare sugli argomenti richiesti, o quando si trova a disagio con l'interprete, o quando mostra disinteresse o peggio si pone con aggressività. Una situazione di difficoltà, in generale, si presenta quando la comunicazione viene compromessa e viene minata la relazione di fiducia.

Nell'immaginario collettivo, i minori compresi nella fascia di età che va dai 14 ai 18 anni sono considerati maturi a sufficienza per poter fornire risposte ragionate su gli argomenti. Questo non è sempre vero e non lo è, in particolar modo, per i minori stranieri non accompagnati. Contesti culturali ed educativi differenti possono incidere sulle capacità cognitive e questo dovrebbe essere ben tenuto in considerazione.

È anche importante incoraggiare il minore a narrare nella sua libera espressione in modo che la spontaneità della narrazione non vada persa. Ad esempio, durante un'intervista, l'intervistatore non dovrebbe mai interrompere il bambino che sta raccontando alcuni fatti proponendo domande approfondite o diverse. In questi casi è necessario prenderne atto e chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in una fase successiva. È sempre utile strutturare il colloquio su diversi livelli: un livello legato ai fatti e un livello legato più alla sfera emotiva. Va considerato che il tema della credibilità delle dichiarazioni è sempre molto delicato, soprattutto con i minori stranieri non accompagnati, ricordando sempre che è molto più facile ottenere informazioni autentiche quando il minore si sente accolto e fiducioso di poter raccontare la sua storia liberamente. Durante un colloquio è sempre utile introdurre il nuovo argomento dopo essersi assicurati di aver chiuso il precedente.

Fase della chiusura

Al termine del colloquio sarebbe utile effettuare una verifica tramite l'utilizzo di una check list per verificare che tutti gli argomenti necessari siano stati trattati e se ciò è stato fatto si deve passare alla conclusione. L'Ufficio europeo di supporto per l'asilo EASO ha sviluppato diversi strumenti che possono essere utilizzati nel contesto del riconoscimento della protezione internazionale, per supportare il lavoro dei funzionari che hanno colloqui con i minori migranti non accompagnati. Alcuni di questi strumenti possono essere adattati nel contesto delle attività giudiziarie. Fondamentale è l'utilizzo di specifiche check list e strumenti di monitoraggio²¹. È sempre necessario ricordarsi di non lasciare aperte questioni che non sono state discusse in modo approfondito. Alla fine, è opportuno ringraziare il bambino o la sua collaborazione. I bambini migranti non accompagnati non devono essere considerati come un vaso che può essere

²¹ EASO Guida pratica: Intervista personale - <https://easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Practical-Guide-Personal-Interview-EN.pdf>

lasciato senza coperchio. Il riordino è necessario per non creare ulteriori traumi e disordine nella vita di persone che già si trovano in una condizione vulnerabile e, a maggior ragione, quando in una condizione o nell'altra incontrano la giustizia.

Le informazioni sui paesi di origine nel sistema giudiziario penale

Uno strumento tipico della procedura di riconoscimento dei rifugiati è la cosiddetta ricerca delle informazioni sui Paesi di origine, COI-Country Origin Information. Questo strumento, necessario per la determinazione delle misure di protezione internazionale, può risultare efficace anche nella fase dell'azione penale (pre-processuale e processuale).

Basti pensare, ad esempio, al contesto delle vittime dello sfruttamento ai fini sessuali. Lo scenario con il quale il magistrato dovrà confrontarsi non è solo quello del fenomeno criminale che investe il territorio italiano ma anche la sua dimensione internazionale. Il peso e la ricaduta delle dichiarazioni fatte da una vittima durante le indagini o il processo non rimangono dentro i confini ma, spesso, incidono nella vita dei familiari che vengono esposti ad una condizione di rischio per la propria vita. Le vittime, preoccupate per le ritorsioni che incidono sulla vita dei propri cari, diventano riluttanti a parlare e ciò rappresenta un limite per l'azione esercitata dal Pubblico ministero e dai giudici.

Oppure al contesto di un minore straniero non accompagnato autore di reato che appartiene ad una gang organizzata dove il minore sarà ritroso a dialogare proprio per il rispetto del codice di appartenenza alla stessa organizzazione. Conoscere il contesto delle gangs significa poter interagire con il minore, durante la valutazione individuale, con un degli strumenti più adeguati.

Bisognerebbe quindi porsi delle domande per verificare se il minore appartiene a un gruppo vulnerabile, quali rischi specifici corre nel proprio paese d'origine e quale ripercussione ciò genera nel minore e conseguentemente nell'attività di valutazione individuale.

Inserire all'interno di un modello che riguarda la valutazione individuale di un MSNA, la possibilità di sviluppare e accrescere le competenze e le conoscenze sulle diverse realtà dei Paesi di origine significa agevolare il minore nel poter raccontare e, soprattutto, comprendere in maniera più dettagliata ciò che il minore potrà raccontare. Tutto ciò integra la procedura di valutazione individuale.

Appare utile descrivere i criteri generali della conduzione di una ricerca COI e come utilizzare l'informazione reperita.

In termini molto semplici, possiamo definire la COI come quella informazione sulla situazione nei paesi di origine dei rifugiati che può essere utilizzata per determinare il bisogno di protezione internazionale.

Come già anticipato, la COI ha una funzione informativa che si presta ad essere utile anche in una procedura investigativa o in un procedimento penale.

I principali elementi che possono essere reperito attraverso la ricerca COI interessano le seguenti aree:

- Diritti umani e situazione di sicurezza
- Situazioni politiche e quadro giuridico e legislativo
- Aspetti culturali e attitudini della società
- Situazione umanitaria ed economica
- Lista di eventi e incidenti di sicurezza

L'elemento fondamentale della COI è la fonte ed è essenziale che chi svolge la ricerca e ne pubblica i risultati non abbia un interesse personale²². La COI è un'informazione sui Paesi di origine e non contiene elementi procedurali o legali.

Lo scopo della ricerca COI è quella di fornire supporto al decisore e deve essere abbinata alle ulteriori azioni che si svolgono durante una procedura di valutazione individuale. Affidarsi al contenuto di una COI per praticare delle scelte è sicuramente sbagliato. Le ricerche COI devono essere utilizzate al fine di corroborare alcune dichiarazioni che possono essere rese durante una procedura di valutazione individuale.

Di seguito si elencano alcuni dei principali strumenti di ricerca attraverso il web che sono in grado di offrire una varietà di informazioni sui paesi di origine catalogati per tematiche:

www.ecoi.net - E' il portale di informazione più utilizzato in ambito europeo ed è stato sviluppato dalla Croce rossa Austriaca. E' considerato una risorsa molto affidabile e precisa con un aggiornamento costante. Il portale offre ampi focus sulle tematiche dei diritti umani.

www.refworld.org - E' il portale sviluppato dall'UNHCR ed è il più grande sito di informazioni sui Paesi di origine dei rifugiati.

www.acceddata.com - E' un sito gestito da un organizzazione indipendente; offre informazioni e dati disaggregati sui conflitti nel mondo e sui relativi incidenti di sicurezza.

www.ispionline.it – L'istituto per gli Studi di Politica Internazionale è oggi riconosciuto tra i più prestigiosi think tank dedicati allo studio delle dinamiche internazionali.

I minori stranieri non accompagnati che entrano in contatto con il mondo della giustizia penale provengono da Paesi dove la situazione in termini di sicurezza e di garanzia dei diritti umani è alquanto precaria o compromessa. L'utilizzo di uno strumento quale quello delle COI, da parte del PM o del giudice o, più in generale, di chi entra in contatto con il minore e conduce parte di una valutazione, è sicuramente di rilievo al fine di poter conoscere aspetti della vita del minore che diversamente sarebbero trascurati. Un modello per la valutazione individuale dei casi di minori stranieri non accompagnati dovrebbe prevedere anche una formazione sull'utilizzo di questi strumenti.

²²<https://www.coi-training.net/site/assets/files/1021/researching-country-of-origin-information-2013-edition-accord-coi-training-manual.pdf>

La previsione della figura di mediatore culturale all'interno del sistema di giustizia minorile e di comunità

La Legge n. 47 del 7 Aprile 2017, la legge Zampa, ha disposto specifiche disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati e riconosce che "I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea". Questo testo di legge, inoltre, promuove indirettamente l'uso dei principi di una giustizia a misura di minorenne, ad esempio, quando raccomanda che la comunicazione con i minori non accompagnati avvenga con l'aiuto di un mediatore culturale²³, in una lingua che egli possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione. Tutto ciò appare essere in linea non solo con direttiva 800/16 e con la direttiva 22/2012 ma anche con la direttiva 64/2010 in materia di diritto all'interpretariato e alla traduzione in un procedimento penale. E' necessario mettere in luce quelle che sono le esperienze europee che hanno portato alla nascita della figura del mediatore culturale. In Italia e Spagna è prevista la figura del mediatore culturale. Si tratta, perlopiù di una competenza trasversale che gli interpreti possono acquisire ed è volta a facilitare la comprensione reciproca e quindi le relazioni tra persone con un diverso background culturale che va oltre la mera traduzione e interpretariato²⁴.

Nelle buone prassi descritte in precedenza, in particolare quella realizzata dalla procura e dall'ente anti tratta per la protezione delle vittime, abbiamo avuto modo di comprendere la centralità del ruolo delle mediatrici e dei mediatori nella presa in carico e nel sostegno delle vittime.

Appare utile delineare i tratti fondamentali della figura del mediatore culturale:

Il mediatore culturale è una figura specialistica che opera nel settore della comunicazione interpersonale, ma soprattutto, può essere definita come quella figura ponte tra culture diverse; un mediatore qualificato e con esperienza è in grado di conoscere la cultura e la lingua di uno o più paesi stranieri, e, soprattutto, possiede gli strumenti per costruire la relazione tra persone con culture e lingue diverse. La figura del mediatore culturale è particolarmente rilevante nel settore dell'immigrazione, dove spesso si ha necessità di interagire con diverse culture in diversi momenti ma, sicuramente, trova particolare importanza in altri settori tra i quali quello della giustizia e in particolar modo di quella minorile. I tribunali non hanno mediatori culturali e linguistici che svolgono il ruolo di tramite tra giudici e imputati e tra operatori degli uffici. Piuttosto si affidano ad elenchi ed albi di interpreti che vengono chiamati solo per la traduzione linguistica durante le udienze. Tutto ciò appare essere non sufficiente quando si parla di valutazione individuale di un minore straniero coinvolto in un procedimento penale. L'opportunità di iniziare a pensare ad un inserimento organico e strutturato all'interno degli uffici, non solo dei tribunali ma anche delle procure, appare essere la possibilità per la realizzazione di un modello di valutazione individuale che tenga conto non solo delle necessità imposte dal dettato normativo ma anche dei bisogni che i minori stranieri, vittime o autori di reati, portano con sé. I mediatori

²³ Legge 7 aprile 2017, n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (17G00062) (GU Serie Generale n.93 del 21-04-2017)

²⁴ Defence for children - CFJ Toolkit Il progetto CFJ-IA è finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea- http://www.defenceforchildren.it/files/CFJ-Toolkit_A5_IT_201204.pdf

culturali devono avere una formazione specifica in materia penale e devono operare all'interno del sistema basandosi su un codice deontologico ed etico.

Strumenti di capacity development per il coordinamento e monitoraggio del lavoro di rete

Nel pieno rispetto del diritto del minore alla vita privata e familiare, dovrebbe essere incoraggiata una stretta collaborazione tra i diversi operatori, al fine di ottenere una conoscenza d'insieme del minore e una valutazione della sua situazione giuridica, psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva. Dovrebbe essere stabilito un quadro comune di valutazione per gli operatori che lavorano con o per i minorenni come avvocati, psicologi, medici, polizia, funzionari dell'immigrazione, assistenti sociali e mediatori.

Come abbiamo avuto modo di comprendere, nella valutazione e nella determinazione dell'interesse superiore del minore (BIA e BID) e quindi anche nella valutazione individuale durante un procedimento penale, sono coinvolti più operatori appartenenti a discipline diverse e ad enti o organizzazioni diversi.

Appare necessario porsi le domande:

Esiste un meccanismo di coordinamento tra i diversi operatori coinvolti in queste procedure?

Esistono ulteriori possibilità per armonizzare le procedure partendo da alcune attività di "capacity building" ossia il miglioramento e il potenziamento delle proprie capacità?

Ad entrambi i quesiti si può dare risposta affermativa.

Come già descritto in precedenza, la Legge 47/2017 ha introdotto la Cartella Sociale, cioè quello strumento di collaborazione inter-istituzionale che ha lo scopo di proteggere il superiore interesse e i diritti del minore straniero non accompagnato.

Un sistema multi-agenzia o multidisciplinare, come quello descritto in questo modello, necessita di un investimento non solo in termini di formazione continua e di formazione specifica sulle tematiche in questione ma richiede inoltre di programmare attività di capacity building su tre livelli:

Un livello individuale dove il singolo può investire in attività di formazione mirate all'acquisizione di nuovi strumenti e nuove competenze. La formazione realizzabile sia in modalità tradizionali che attraverso nuovi strumenti (webinar etc.) consente al singolo individuo di promuovere sé stesso e il proprio accrescimento portando beneficio all'interno del proprio contesto lavorativo. Un'ulteriore attività utile è quella della tutorship o del mentoring (tutoraggio o supporto). In questo modo, il singolo professionista che opera all'interno della rete, può beneficiare di un servizio di guida e assistenza basata sull'esperienza altrui.

Un livello organizzativo dove la rete cerca di migliorare la propria capacità di governance e di crescita. Le attività funzionali a questo livello riguardano l'utilizzo di esperti per migliorare la capacità di lavoro della stessa rete, la stipula di convenzioni e

protocolli che possano delineare con maggiore chiarezza il compito e le funzioni dei singoli attori della rete e l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche e di nuovi supporti al fine di migliorare la gestione dell'informazione e le attività di coordinamento.

Un livello sistemico dove la rete o il sistema multi-agenzia esercita attività di promozione e supporto nell'assunzione di decisioni che possano incidere sul cambiamento non solo da un punto di vista legislativo e politico ma anche culturale. Il sistema può interagire con l'esterno influenzando in maniera l'opinione pubblica contribuendo alla diffusione della conoscenza su tematiche altrimenti ignorate.

V. Conclusioni

Secondo i dati del secondo report su "minori stranieri non accompagnati" e giustizia penale minorile in Italia, il 74% dei minorenni e dei giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale nel 2017 è italiano, il 6% proviene dai Paesi dell'Unione europea e il 20% dai Paesi non Ue. Gli under 18 e i giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale nel 2017 sono 5.253, fra i quali: il 18% è minorenni non accompagnato²⁵.

La risposta che gli operatori del sistema penale danno agli MSNA che entrano in conflitto con la giustizia necessita sempre di adeguamento. Ciò significa che gli operatori della giustizia devono essere adeguatamente formati ed attrezzati per gestirne l'impatto. Oltre all'adeguamento e alla formazione, appare necessario che il sistema intero investa nell'abbattimento delle barriere che limitano l'accesso ai servizi di giustizia riparativa e di comunità da parte dei minori stranieri non accompagnati. Ciò arrecherebbe un notevole vantaggio per le vittime, che potrebbero riuscire a ricomporre il conflitto e vedersi una restituzione del danno subito (non necessariamente intesa in termini civilistici), per gli autori del reato che attraverso l'assunzione di responsabilità otterrebbero un beneficio in termini di percorso di reintegrazione.

Il sistema intero trarrebbe vantaggio da un potenziamento dei servizi di giustizia riparativa quali ad esempio la mediazione penale minorile, in quanto si ridurrebbero i casi da dover trattare all'interno dei tribunali e si potrebbe ottenere una riduzione dei costi economici e sociali.

VI. Allegati

Modello di cartella sociale previsto dalla legge n. 47/2017

Esempio di cartella sociale del progetto AMIF:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-11/14_cartella_personale_childe.pdf;

[Model of BIA and BID forms provided by UNHCR Best interest determination procedure](#)

BIA modello disponibile: <https://www.unhcr.org/handbooks/biptoolbox/forms.html>;

BID modulo di revisione disponibile :

²⁵ Secondo rapporto «minori stranieri» e giustizia minorile in Italia - modificato da Isabella Mastropasqua, Maria Stefania Totaro and Giuseppina Barberis, Gangemi, 2019.

VII. Evento di validazione del modello italiano di valutazione individuale

PRISM Impresa Sociale s.r.l. ha organizzato un evento di validazione del modello di valutazione individuale in collaborazione con il CPIA Nelson Mandela di Palermo, in occasione di una giornata dedicata al dialogo sulle garanzie e le violazioni dei diritti umani in un mondo che va nella direzione della sostenibilità! La parte dedicata alla validazione del modello è durata 2 ore!

Chi ha partecipato? All'evento hanno partecipato 20 persone, tra cui giovani adulti e adulti. N.16 su 20 erano migranti, provenienti da diversi Paesi, alcuni dei quali non accompagnati al loro arrivo in Italia, mentre altri sono arrivati insieme alle loro famiglie. N.4 su 20 erano italiani. L'evento è stato condotto da due facilitatori e sono stati formati diversi gruppi di tre persone. Ogni gruppo ha dovuto discutere su alcuni temi specifici sollevati.

Sono state poste diverse domande per capire i punti di vista dei gruppi sui comportamenti delle autorità (comunicazione, informazione e atteggiamento inclusivo o discriminatorio), sul coinvolgimento dei migranti nel processo decisionale (come vorrebbero essere coinvolti per tutelare il diritto di essere ascoltati e la giusta partecipazione).

- Come vorrebbero che si comportassero le autorità?
- Quale supporto è stato utile per loro quando hanno comunicato con le autorità?
- Quanto è importante per loro essere coinvolti in qualsiasi processo decisionale e quali pratiche/misure applicate in Italia, da parte di autorità o persone in posizione di autorità, hanno fatto sì che sentissero che le loro opinioni erano rispettate o ascoltate? Come comunicare con loro per assicurarsi che fossero compresi?
- Hanno riscontrato un incidente socioculturale o una situazione in cui si sono sentiti incompresi?
- Quali sono state le loro esperienze nel centro di accoglienza nelle decisioni che li riguardavano?

Ogni gruppo aveva dei fogli con una tabella che comprendeva alcune delle domande sopra citate e una tabella con quattro colonne relative a comunicazione e partecipazione, informazione e ascolto, discriminazione e garanzie, inclusione sociale.

Cosa è emerso?

Non avere il sostegno delle famiglie rende molto difficile il processo di ripresa di una nuova vita! La vita quotidiana è stata in generale più difficile!

I problemi di comunicazione sono tra gli aspetti più difficili da affrontare nel sistema amministrativo italiano. Nella maggior parte dei casi, si sono sentiti supportati da alcuni

educatori del centro di accoglienza in cui erano ospitati o da altre persone incontrate in alcuni uffici. *Parlare lentamente e con pazienza è stato utile. I funzionari sono stati gentili, anche se ci sono troppe questioni amministrative di cui occuparsi per un numero limitato di funzionari.*

I luoghi migliori dove imparare la lingua italiana sono le scuole, ma purtroppo in molti casi i centri di accoglienza sono molto lontani dalle scuole; quindi, la distanza è spesso un problema per decidere di frequentare la scuola. Inoltre, per chi lavora era molto difficile studiare e lavorare allo stesso tempo.

All'inizio era difficile anche capire come raggiungere certi luoghi, come prendere un treno o un autobus per raggiungere la scuola! Gli educatori in alcuni casi li accompagnavano. I ragazzi erano timidi nel chiedere aiuto, perché non riuscivano a farsi capire.

Nessuno del gruppo ha avuto problemi con la giustizia penale, anche se alcuni di loro hanno collaborato con la polizia o con i tribunali, quando era necessario un interprete. Tutti sono stati molto sensibili ai temi proposti per la riflessione e il dialogo. Alcuni di loro sono stati più proattivi nella conversazione, mentre altri sono stati un po' più timidi. Si trattava di situazioni diverse in cui si trovavano in uno scontro culturale e sociale, basato su scopi religiosi e sulla discriminazione razziale. *Io sono stato discriminato perché musulmano.*

VIII. Strumento di formazione online:

Il contenuto di questo modello di formazione è disponibile anche qui:
www.prismonline.eu/justice-uam/it/giustizia-uam

